



Ordinanza n. 29 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 24 gennaio 2024, deposito del 27 febbraio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 82 del 2023](#)

parole chiave:

SOLIDARIETÀ – ASSEGNO SOCIALE – RINVIO PREGIUDIZIALE

disposizione impugnata:

- art. 80, comma 19, della [legge n. 388 del 2000](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 11, 38, primo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 34 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) e all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva \(UE\) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 13 dicembre 2011

dispositivo:

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

Con l'ordinanza n. 29 del 2024, la Corte costituzionale ha sollevato un **rinvio pregiudiziale** innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E.

In particolare, la Corte ha richiesto l'intervento dei Giudici di Lussemburgo nell'ambito della risoluzione di un giudizio in via incidentale sollevato dalla Corte di cassazione in funzione di giudice del lavoro con riguardo al **divieto di fruizione dell'assegno sociale per i cittadini di stati terzi, che non posseggano il permesso di soggiorno**. Nel caso di specie, la Cassazione era stata investita del ricorso promosso dall'INPS per l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, era stata accolta la domanda di riconoscimento di assegno sociale avanzata da V. M., cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ma priva di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il supremo giudice di legittimità ha, infatti, sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla compatibilità dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 con gli artt. 3, 11, 38, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE e all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98. **Il giudice a quo ha evocato disposizioni sia costituzionali, sia di diritto dell'Unione**, ritenendo, in primo luogo, che la previsione in scrutinio confligga con il principio di parità trattamento nella sicurezza sociale sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE,

il quale «dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta» (Corte di giustizia UE, in causa C-350/20, O.D. e altri). In linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza ora richiamata, il Collegio rimettente sottolinea che, a norma dell'art. 3 della citata direttiva, detto principio opera in favore sia dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia dei cittadini extra UE che, come la parte privata controricorrente nel giudizio principale, sono titolari di un permesso di soggiorno per finalità diverse dall'attività lavorativa, ma che consente di lavorare. A giudizio del rimettente, la norma oggetto di censura lederebbe, al contempo, l'art. 3 Cost., in quanto il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale, come delineato dalle citate fonti di diritto primario e derivato dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, interseca il principio costituzionale di eguaglianza e «ne avvalorata e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi». Ancora, la Corte di cassazione ritiene che la norma in scrutinio contrasti con l'art. 38, primo comma, Cost., attesa la «stretta correlazione esistente tra di esso e l'art. 34 CDFUE», il quale, come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj), nel riconoscere il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, mira a **garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti**.

Dal punto di vista processuale, la Corte costituzionale innanzitutto ribadisce che «nel caso in cui il giudice comune sollevi una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questa Corte non può esimersi dal fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri e che l'effetto diretto delle norme di diritto primario e derivato evocate dal giudice *a quo* (sentenza n. 67 del 2022, nonché Corte di giustizia UE, in causa C-350/20, O.D. e altri) non rende le odierne questioni inammissibili, in quanto esse **prospettano il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e diritti della Carta che «intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana»** (sentenza n. 149 del 2022)».

Nel merito la Consulta ritiene che «i dubbi di legittimità costituzionale sollevati involgono primariamente la questione interpretativa della riconducibilità, o meno, dell'assegno sociale *ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995* tra le prestazioni di sicurezza sociale rispetto alle quali i cittadini di Paesi terzi muniti di permesso di soggiorno per finalità lavorative o che, comunque, consenta di lavorare, beneficiano della parità di trattamento *ex art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE*. Tale quesito esige preliminarmente una risposta nella prospettiva del diritto europeo e, poiché non è ancora stato oggetto di specifiche pronunce della Corte di giustizia, cui spetta la funzione di interpretare il diritto dell'Unione in modo tale da assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, si ritiene necessario interpellare, mediante il rinvio pregiudiziale, la Corte medesima affinché chiarisca, rispetto all'istituto di diritto interno che viene in rilievo nel caso di specie, la portata e gli effetti delle norme dell'Unione assunte a parametro interposto nell'odierno incidente di costituzionalità».

Date le riportate considerazioni, la Corte procede nell'ordinanza ad una approfondita disamina della legislazione nazionale applicabile e della normativa europea necessaria a dirimere il caso concreto. Dallo specifico scrutinio emerge in realtà come **l'assegno sociale non possa essere annoverato tra le prestazioni di sicurezza sociale previste dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE**, cosa che ne imporrebbe

l'estensione anche ai cittadini di paesi terzi che siano lavoratori soggiornanti nello Stato membro. Al contrario, **l'assegno sociale rappresenterebbe una delle speciali prestazioni di cui all'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, per cui vi è il solo obbligo di sottostare alle condizioni per esse espressamente previste** dalla stessa disciplina di coordinamento nonché dalla legislazione dello Stato ospitante.

La differenziazione emergente dalla complessa disciplina e la mancanza di una specifica statuizione da parte della Corte di Giustizia porta la Corte costituzionale a dubitare «che la sola titolarità di un permesso di soggiorno che consente di lavorare ai sensi della citata direttiva conferisca al cittadino extra UE il diritto di accedere alle prestazioni “miste” alle stesse condizioni dei cittadini del Paese membro in cui soggiorna».

Ciò impone ai giudici costituzionali di sottoporre alla Corte di Lussemburgo la **seguinte questione pregiudiziale**: «se l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall'art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale *ex* art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e se, pertanto, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

Francesco Severa